

### Ultima riforma della curia romana (a proposito di un nuovo libro)

Il Santo Padre Giovanni Paolo II ha pubblicato il 28 giugno 1988 la Costituzione apostolica *Pastor bonus* (AAS 80 [1988] 841-934), con cui ha riformato la struttura della Curia romana, fino a quel momento regolata dalla Costituzione apostolica di Paolo VI *Regimini Ecclesiae Universae* (AAS 59 [1967] 885-928) e da una serie di norme posteriori (1). Oltre a costituire un nuovo anello nel processo evolutivo di questa istituzione, nata più di cinque secoli fa, la nuova legge significa — non è stato altro il motivo per cui si è iniziato a lavorare all'attuale riforma — un ulteriore progresso nella ricezione della dottrina sulla Chiesa del Vaticano II. Questo adattamento dottrinale era stato chiesto dai Padri conciliari nei nn. 9 e 10 del decreto *Christus Dominus*, e in qualche modo era stato già realizzato nella *Regimini*, con i limiti che naturalmente derivano dal poco tempo trascorso tra la petizione e la promulgazione della legge. Di fatto, la *Pastor bonus* si presenta come « strettamente collegata » (PB, n. 6) alla riforma del 1967 (2).

Un anno e mezzo dopo la promulgazione della legge, nella Sala dei Cento Giorni del Palazzo della Cancelleria di Roma, è stato presentato il libro *La Curia Romana nella Cost. Ap. « Pastor Bonus »*. Primo lavoro monografico sulla nuova Curia (3), non è un'opera dello stile di quelle tradizionali

(1) Per esempio, la Cost. Ap. *Sacra Rituum Congregatio* dell'8 maggio 1969 (AAS 61 [1969] 297-305); il M.P. *Apostolicae caritatis* del 19 marzo 1970 (AAS 62 [1970] 193-197); l'epistola *Amoris officio* del 15 luglio 1971 (AAS 63 [1971] 669-675); il M.P. *Quo aptius* del 27 febbraio 1973 (AAS 65 [1973] 113-116); la *Constans nobis* dell'11 luglio 1975 (AAS 67 [1975] 417-420); il M.P. *Apostolatus peragendi* del 10 dicembre 1976 (AAS 68 [1976] 696-700); il M.P. *Iustitiam et pacem* del 10 dicembre 1976 (AAS 68 [1976] 700-703); ecc.

(2) Vedi O. Rossi, *Le tappe della preparazione della Costituzione Apostolica « Pastor bonus »*, in *La Curia romana. Aspetti ecclesiologici, pastorali, istituzionali*, Città del Vaticano, 1989, p. 103-107.

(3) *La Curia Romana nella Cost. Ap. « Pastor Bonus »*, a c. di P.A. Bonnet e C. Gullo, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1990, p. XII + 571. Nel 1989 era uscito *La Curia romana. Aspetti ecclesiologici...*, cit. Non si trattava, tuttavia, di una monografia in senso stretto, bensì di una raccolta di commenti generali apparsi sull'*Osservatore romano*.

di Ferreres <sup>(4)</sup> e di Ojetti <sup>(5)</sup> ai tempi della *Sapienti Consilio*, o come quelle di Re <sup>(6)</sup> o di Delgado <sup>(7)</sup> sulla Curia della *Regimini*. Il poco tempo trascorso avrebbe difficilmente permesso di realizzare un lavoro sistematico di questa natura, per il quale risulta inoltre imprescindibile che il quadro legislativo della recente riforma venga completato per mezzo del Regolamento Generale della Curia e degli Statuti particolari dei diversi dicasteri <sup>(8)</sup>.

L'opera contiene una raccolta di interessanti articoli — ventotto in totale — nei quali si illustrano le principali novità apportate dall'ultima riforma, dal punto di vista di chi conosce da dentro la vita e l'attività della Curia romana. Infatti, il lavorare quotidianamente nei suoi dicasteri è la condizione dominante del gruppo dei collaboratori al libro, anche se non mancano, ordinariamente per le tematiche più generali — per esempio, la natura dei Consigli o delle Commissioni —, o sui punti di maggiore dibattito dottrinale, i canonisti dediti soprattutto ad attività accademiche. Gli autori dei diversi articoli sono riusciti a trasmettere nel libro non la sola erudizione di una conoscenza giuridica astratta, bensì il bagaglio di un'approssimazione pratica ai problemi, che è il risultato di anni di impegno in compiti curiali.

D'altra parte, si intravedono nel libro le difficoltà di un'impresa nella quale si deve arrivare ad un risultato unitario senza avere la possibilità materiale di lavorare in équipe. Così si spiegano le abbondanti ripetizioni soprattutto ai riferimenti storici, il livello disuguale di elaborazione scientifica con cui ogni autore sviluppa il tema che deve affrontare, ecc.

Tra gli abbondanti aspetti positivi che si osservano nell'opera non è di poca importanza l'esattivo indice analitico curato dai coordinatori Bonnet e Gullo che, oltre ad alleggerire le conseguenze della mancanza di unità, permette un'agevole consultazione del volume.

La pubblicazione inizia con uno studio storico sull'evoluzione dell'istituzione curiale, realizzato dal card. STICKLER (*Le riforme della Curia nella storia della Chiesa*, p. 1-15), che offre la conoscenza del contesto storico, necessaria per poter valutare l'ultima riforma <sup>(9)</sup>. Viene messo in

<sup>(4)</sup> *La Curia Romana (según la novísima disciplina decretada por Pio X)*, Madrid, 1911.

<sup>(5)</sup> *De Romana Curia*, Roma, 1910.

<sup>(6)</sup> *La Curia romana. Lineamenti storico-giuridici*, Roma, 1970.

<sup>(7)</sup> *La Curia romana. El gobierno central de la Iglesia*, Pamplona, 1973.

<sup>(8)</sup> Sono pochi quelli pubblicati fino ad oggi; per esempio, quello dell'ULSA, con *Motu Proprio Nel primo anniversario*, dell'1 gennaio 1989 (AAS 81 [1989]7 145-155).

<sup>(9)</sup> Vedi anche dello stesso autore, *Riforma della Curia: aspetto storico*, in *La Curia romana. Aspetti ecclesiologici...*, cit., p. 97-102; G.B. RE, *El autor de la « Pastor bonus »*. *Perfil de un pontificado*, in *Ius canonicum*, 30 (1990), 25-38.

risalto il lento configurarsi giuridico degli organismi della Curia a partire dalla Costituzione apostolica *Immensa aeterni Dei* (1588), nella quale non esisteva la benché minima differenziazione tipologica a seconda delle funzioni di ogni organismo, fino alla pubblicazione della *Sapienti consilio* (1908), con la quale si può già parlare propriamente di una tipologia degli organismi curiali riconducibile alle categorie fondamentali che esistono anche oggi: Congregazioni, Tribunali, Uffici (cfr. p. 12).

L'autore mostra anche i passi successivi del processo evolutivo dell'istituzione che culmina nel 1967 con la *Regimini Ecclesiae Universae*, la prima di una serie di norme organizzative volte ad inquadrare la struttura della Curia nella dottrina ecclesiologica del Vaticano II, e ad adattarla alla velocità dei cambiamenti e dello sviluppo nella vita civile (cfr. p. 13) <sup>(10)</sup>.

Nell'articolo successivo, il P. Beyer espone un'analisi generale della problematica dottrinale sulla riforma curiale (*Le linee fondamentali della Costituzione apostolica « Pastor bonus »*, p. 17-43) <sup>(11)</sup>. Indica la pastoraltà come il filo conduttore degli altri temi dottrinali sui quali poggia la *Pastor bonus* (cfr. p. 18-25); apprezzamento che non conviene generalizzare in modo assoluto per evitare di oscurare la presenza nella legge di altri principi guida non meno importanti, che il Papa elenca nel *proemio* della legge.

In realtà, qualsiasi riforma strutturale, anche se giustificabile in ragione di nuovi principi di tipo dottrinale, risponde sempre alla necessità di perfezionare l'azione di governo. In quest'ambito va situato l'articolo del prof. Bonnet sulla natura del potere nella Curia romana (p. 83-122). Per Bonnet, il lavoro della Curia nel presente momento storico deve es-

<sup>(10)</sup> Sulle proposte dottrinali elaborate in questo periodo, cfr. J. MANZANARES, *La reforma de la Curia romana por Pablo VI*, in *Paul VI et les réformes institutionnelles dans l'église*, Brescia, 1987, p. 49-69, che raccoglie abbondante bibliografia posteriore al 1967. Vedi anche R. CASTILLO LARA, *Reforma de la curia romana y pastoralidad*, in *Pro Fide et Iustitia. Festschrift fur Agostino Kardinal Casaroli...*, Berlin, 1984, p. 229-242; I. GORDON, *De Curia romana renovata. Renovatio « desiderata » et renovatio « facta » conferuntur*, in *Periodica*, 58 (1969), 59-116; J. SANCHEZ, *Pablo VI y la reforma de la Curia romana*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 22 (1966), 461-478 e 23 (1967), 85-107; W. SCHULZ, *Le « Code de droit canonique » et la réforme des organes administratifs centraux*, in *Actes V Congrès Intern. Droit canonique*, Ottawa, 1986, p. 443-456. J.A. SOUTO, *La reforma de la Curia romana*, in *Ius canonicum*, 8 (1968), 547-568; F.C. UGINET, *La Constitution « Regimini Ecclesiae Universae »*, in *Paul VI et la modernité dans l'église*, Roma, 1984, p. 605 ss.; ecc. La rivista « Concilium » ha dedicato a questo tema il fascicolo 7 del 1979, sotto il titolo generale *Curia romana e comunione delle chiese*.

<sup>(11)</sup> Cfr. anche su questo tema U. BETTI, *La collocazione ecclesiologica della Curia romana*, in *La Curia romana. Aspetti ecclesiologici...*, cit., p. 108-112; A. CATTANEO, *La fundamentación eclesiológica de la Curia romana en la « Pastor bonus »*, in *Ius canonicum*, 30 (1990), 39-57.

sere concepito come esercizio collegiale del potere primaziale (cfr. p. 90), anche se a noi sembra che sia il profilo istituzionale della Curia, sia la stessa realtà pratica, non autorizzino un suo collegamento con la collegialità episcopale se non molto da lontano.

Per quello che riguarda i rapporti Curia-episcopato bisogna tener conto del fatto che la *Pastor bonus* incorpora nei suoi articoli il regolamento basilare dell'istituzione che serve a mantenere le relazioni tra l'unità e la diversità: la visita *ad limina Apostolorum* (artt. 28-32) (cfr. anche Direttorio per la visita « ad limina », 29 giugno 1988). Il libro dedica a questo tema un articolo del P. GHIRLANDA: *Rapporti Santa Sede-Vescovi: la visita « ad limina Apostolorum »* (p. 123-149). L'autore — seguendo alla lettera le parole della Nota esplicativa previa della *Lumen gentium* — vede questa istituzione come una manifestazione del fatto che il legame di comunione nella vita della Chiesa non rimane entro i limiti della sfera invisibile o spirituale, non è un vago affetto o sentimento, ma è una realtà organica che esige una forma giuridica sempre animata dalla carità (cfr. p. 148) <sup>(12)</sup>.

Il prof. Bonnet si riferisce anche alla distinzione di funzioni partendo dalla base che nessuno può sostenere che ci possa essere nella società ecclesiastica una stretta separazione di poteri, « per l'insuperabile unitarietà soggettiva del potere » (p. 106). Anche se « non si può negare che la distinzione funzionale (...) possa aver parte, come in ogni altro Diritto, anche in quello della Chiesa » (*ibid.*; cfr. c. 135, 1°), Bonnet ritiene che « in realtà, la diversificazione delle funzioni può costituire nella Chiesa non più che un criterio tendenziale di organizzazione e di razionalizzazione » (*ibid.*). Oltre ad un alto realismo per quanto concerne l'attività della Curia, in questa convinzione dell'autore si potrebbe intravedere una certa disillusione sull'applicabilità generale all'intero ordinamento canonico del settimo principio per la riforma del CIC approvato dall'Assemblea generale del Sinodo dei Vescovi del 1967: « È necessario che si distinguano chiaramente le varie funzioni della potestà ecclesiastica, cioè la funzione legislativa, amministrativa e giudiziale, e che si definisca con precisione quali funzioni debbano essere singolarmente esercitate dai vari organismi ». Comunque, nonostante le apparenze, Bonnet dissipa ogni dubbio quando, nello schema classico di divisione funzionale, afferma che ai dicasteri romani non qualificabili come tribunali spetta una competenza funzionale di natura amministrativa <sup>(13)</sup>.

In questa parte del libro dedicata alla presentazione generale della riforma, troviamo un lavoro di mons. Salerno sui diversi nomi con cui

<sup>(12)</sup> Vedi anche B. GANTIN, *Significato della visita « ad limina »*, in *La Curia romana. Aspetti ecclesiologici...*, cit., p. 123-127.

<sup>(13)</sup> Vedi anche A. VIANA, *La potestad de los Dicasterios de la Curia romana*, in *Ius canonicum*, 30 (1990), 83-114.

l'ufficio primaziale viene designato nella legge, e le sue relazioni con la Curia (*Sede Apostolica o Santa Sede e Curia romana*, p. 45-82), con abbondanti riferimenti alla legislazione universale, alla dottrina canonica e al magistero dei Pontefici. Vi è poi un articolo della Punzi Niccolò sulla sede vacante (*La Curia durante la sede vacante*, p. 151-162), che presta una particolare attenzione alla connessione di questa norma con la Cost. Ap. *Romano Pontefice eligendo* (AAS 67 [1975] 609-645). A partire da qui, il libro passa allo studio concreto dei dicasteri e degli altri organismi curiali.

Apra questa seconda parte del libro un commento sulla Segreteria di Stato scritto da mons. Bertagna (p. 163-176). Lo stesso piano sistematico della legge (art. 39-47) mostra che si tratta di un organismo di difficile qualificazione giuridica, al di fuori di ogni tipologia<sup>(14)</sup>. Mons. Bertagna illustra due elementi che giustificano questa situazione, ed aiutano a localizzarlo giuridicamente. Il primo, è il fatto di essere « il frutto di un progressivo adattamento di vari istituti » tradizionali nella Curia, le cui funzioni sono confluite nella Segreteria di Stato: la Dataria Apostolica, la Cancelleria dei Brevi Apostolici, la Segreteria dei Brevi ai Principi e la Segreteria delle Lettere Latine. L'altro fattore, anch'esso di esigenza pastorale, nasce dalla necessità « di avere uno strumento *diretto e immediato* per l'azione pastorale del Romano Pontefice » (p. 164). « Un simile *organismo* — conclude mons. Bertagna — non può essere fatto rientrare né sotto la categoria degli organi di governo (Congregazioni) né sotto quello [sic] degli organi giudiziari (Tribunali), né sotto quelli prevalentemente promozionali (Consigli), né sotto quelli piuttosto esecutivi (Uffici) e neppure sotto la categoria di strutture meramente organizzative » (p. 173). La Segreteria di Stato — come indica mons. Bertagna — esercita, in realtà, funzioni corrispondenti a tutte queste categorie giuridiche, perché ha la funzione di coadiuvare « da vicino il Sommo Pontefice nell'esercizio della sua suprema missione » (PB, art. 39).

Come conseguenza della complessità ed eterogeneità delle attività che realizza — alcune interne, altre esterne —, come sottolinea mons. Bertagna, la Segreteria di Stato « fa diritto, pone atti cioè che incidono giuridicamente sia sul governo che sull'amministrazione della giustizia che sull'esecuzione e organizzazione dell'attività della Curia » (p. 174). Più concretamente, per quello che riguarda la sua missione interna di governo, la sua funzione propria sotto il profilo giuridico ed operativo la si deve individuare « *nell'aiuto diretto* al Sommo Pontefice

(14) Vedi in questo senso, F. ARINZE, *Tipologia degli organismi della Curia romana*, in *La Curia romana. Aspetti ecclesiologici...*, cit., p. 134-138.

nella sua attività personale di *direzione*, di *orientamento*, di propulsione e di *coordinamento* del lavoro della *Curia* e di ministero pastorale nei confronti della *Chiesa universale* e delle Chiese particolari » (p. 174).

Della Seconda Sezione della Segreteria di Stato, che assume le funzioni dell'antecedente Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa, si occupa l'articolo del prof. BUONOMO, che sottolinea i principi dell'attività diplomatica che la legge raccomanda a questa Sezione (*La Segreteria di Stato. Competenze nella « funzione » diplomatica*, p. 177-188).

La III parte della *Pastor Bonus* (art. 48-116) contiene l'esposizione dell'organizzazione, struttura e competenze delle Congregazioni. Seguendo lo stesso ordine, il libro raccoglie dieci lavori su questi dicasteri: uno di carattere generale del card. PALAZZINI, ed uno su ognuna delle nove Congregazioni.

Dopo un breve riassunto storico, il card. PALAZZINI (*Le Congregazioni romane*, p. 189-224) analizza la natura delle Congregazioni e la potestà che esercitano. Osserva che si tratta di organi di governo del Romano Pontefice con giurisdizione ordinaria, che esercitano vicariamente — in forma esclusiva (nell'ambito della propria competenza) o cumulativa (quando per la materia il problema interessa vari dicasteri) — la potestà primaziale del Sommo Pontefice. Propriamente, corrisponde loro — almeno in prima approssimazione — la funzione esecutiva, anche se la *Pastor Bonus* concede loro a volte competenze di carattere legislativo e giudiziario. In questo senso, il card. Palazzini segnala che tutte le Congregazioni « possono emanare decreti normativi » e « decreti generali complementari del Codice » (p. 197), anche se « non possono interpretare autenticamente le leggi » (p. 197). Esercitano la funzione giudiziaria anche la Congregazione per la Dottrina della fede e la Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti (p. 198; cfr. *PB*, artt. 52, 53, 67 e 68).

Inizia di seguito la trattazione specifica su ognuna delle Congregazioni con un lavoro di mons. SILVESTRELLI sulla Congregazione della Dottrina della Fede (p. 225-237). Sebbene l'inquadramento tipologico di questa Congregazione tra gli organi esecutivi risulti chiaro, nella pratica la legge le conferisce, accanto alle competenze di carattere amministrativo (di promozione, di tutela e di esecuzione), altre di carattere giudiziario (cfr. *PB* artt. 48-55). In virtù dell'art. 52, la Congregazione « giudica i delitti », potendo persino « dichiarare o infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto » (*ibid.*). Anche se mons. Silvestrelli non qualifica questa funzione come penale, bensì come amministrativa (p. 230), ciò non gli impedisce di far notare che, dato il suo carattere strettamente giurisdizionale, per mettere in pratica questa competenza nel rispetto della giustizia che la natura stessa della Chiesa esige, si rendono necessari alcuni cambiamenti nella struttura stessa

del dicastero (p. 232-233), tra i quali propone: l'introduzione della figura del Promotore di giustizia, la nomina di giudici e la loro distribuzione in turni, la necessità di ricorrere ad avvocati...

Segue un articolo del P. BROGI sulla Congregazione per le Chiese Orientali (p. 239-267). A giudizio dell'autore, si può sintetizzare la sua attività in tre aree: quella giuridica, consistente fino ad ora principalmente nell'ispirare la redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale (p. 262-263); quella liturgica (p. 264); e quella di amministrazione finanziaria dei beni temporali (p. 264-266). Sembra naturale che la promulgazione — il 18 ottobre 1990 — del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (AAS 82 [1990] 1033-1363] comporti una nuova impostazione della prima delle aree di attività enunciate.

Appena dopo, mons. COSTALUNGA si occupa della Congregazione per i Vescovi (p. 281-307), materia in cui si manifestano con speciale intensità le idee ispiratrici della riforma relative alla collegialità ed alla pastoralità. Le sue competenze (art. 75 e ss.) si possono concentrare in tre campi: la costituzione di strutture giurisdizionali, la nomina di vescovi e provvisione di uffici capitali, e tutto quanto sia in relazione con l'esercizio della funzione episcopale (p. 285-289).

In quanto alla sua estensione, l'autore ricorda che « negli art. 75-76 con l'espressione *Chiese particolari*, la *Pastor bonus* si riferisce in primo luogo alle diocesi e, implicitamente, alle *portiones populi Dei* ad esse assimilate. Vengono poi ricordate le circoscrizioni ecclesiastiche (Province, Regioni), che le raggruppano (*earumque coetuum*); sono infine espressamente menzionate le strutture giurisdizionali autonome di carattere personale: gli Ordinariati castrensi (PB, art. 76) e le Prelature personali (PB, art. 80) » (p. 285). Aggiunge anche un'interessante precisazione che permette di classificare il dicastero tra gli organismi che esercitano la funzione amministrativa: « Gli atti che riguardano la costituzione delle circoscrizioni ecclesiastiche maggiori promanano direttamente dal Santo Padre (...). Non sono quindi atti della Congregazione ma del Romano Pontefice. Ad essa, infatti, competono tutti i passi che portano alla formulazione di una decisione, ma non la decisione stessa » (p. 286). Mons. Costalunga include alla fine del suo lavoro un'interessante appendice che contiene i procedimenti con i governi e i privilegi in materia di nomine episcopali (p. 293-307).

Il libro presenta altri sei lavori sulle restanti Congregazioni. Uno sulla Congregazione del Culto divino e della disciplina dei sacramenti, di mons. MELLI. Un altro sulla Congregazione per le cause dei santi, che contiene alcuni commenti del P. ESZER alle norme che regolano il procedimento da seguire nelle cause di beatificazione e canonizzazione. Mons. LAURO spiega le competenze della Congregazione per il clero. Seguono un lavoro di LINSKOTT sulla Congregazione per

gli Istituti di Vita Consacrata e le società di Vita Apostolica<sup>(15)</sup>, ed un altro del P. DE PAOLIS che spiega la storia e le competenze della Congregazione per l'Evangelizzazione dei popoli, includendo un interessante comparazione con la legislazione precedente<sup>(16)</sup>. Infine, il prof. BERTONE illustra alcuni aspetti della riforma relativi alla Congregazione dei Seminari ed istituti di studio.

Si conclude così l'insieme dei lavori dedicati alle Congregazioni. Sempre seguendo la struttura della legge, il volume presenta poi un articolo sui Tribunali, elaborato dal Segretario della Segnatura apostolica, GROCHOLEWSKI (p. 395-418), ed un altro sulla Penitenzieria apostolica (p. 419-429) di mons. DE MAGISTRIS e del P. TODESCHINI.

In questo campo giudiziale si può concretare una delle più importanti manifestazioni della distinzione di funzioni, di cui stiamo parlando, nell'organizzazione curiale: l'esistenza di organi indipendenti — nel senso che si può dare a questa parola quando ci riferiamo all'esercizio vicario del potere primaziale — dedicati specificamente a « dire il diritto ». La *Pastor bonus* dedica la parte IV (art. 117-130) ad esporre la regolamentazione di tre istituzioni curiali che accomuna sotto il nome generico di Tribunali attribuendo loro, « in linea di massima », la funzione giudiziaria. Diciamo « in linea di massima » perché — come segnala Grocholewski — « lo stato attuale della scienza canonistica non ci permette, però, di includere la Penitenzieria apostolica fra i veri tribunali. Si tratta, perciò, di tribunale in senso improprio » (p. 397).

In quanto alla Segnatura apostolica, l'autore riunisce la distribuzione delle sue competenze in tre gruppi, a ciascuno dei quali la Costituzione apostolica dedica un articolo (art. 122-124): nel primo « la Segnatura è supremo tribunale della giurisdizione ordinaria »; nel secondo, agisce come « supremo tribunale amministrativo »; e nel terzo, « non è tribunale ma supremo organo amministrativo riguardante l'attività giudiziaria » (p. 403)<sup>(17)</sup>. Quest'ultima funzione attribuita alla Segnatura dall'art. 124 non può non scontrarsi col carattere che abi-

<sup>(15)</sup> Su questo dicastero è stato pubblicato recentemente un commento di Anastasio GUTIERREZ, *Legislatio de Congregationibus pro IVC et SVA et pro Gentium Evangelizatione (comm.)*, in *Commentarium pro religiosis et missionariis*, 69 (1988), 422-434.

<sup>(16)</sup> Oltre al lavoro citato nella nota anteriore, vedi anche Julio García MARTÍN, *La Congregación para la evangelización de los pueblos según la Const. Apost. « Pastor bonus »*, in *Commentarium pro religiosis et missionariis*, 70 (1989), 190-214.

<sup>(17)</sup> Vedi anche C. DE DIEGO-LORA, *Vigilancia y control de legalidad de los tribunales eclesiásticos por el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica (Desde el Código de 1917 a la Constitución Apostólica « Pastor bonus »)*, in *Ius canonicum*, 30 (1990), 133-149.

tualmente ha un Supremo Tribunale. Si tratta di una competenza amministrativa analoga a quella di un Ministero della Giustizia.

I *Pontificia Consilia* della quinta parte della *Pastor bonus* (art. 131-170), sono organismi destinati principalmente ad un lavoro di promozione e di animazione pastorale<sup>(18)</sup>. Con questa riforma della Curia — non senza discussioni — si è delineata con maggior precisione la loro funzione di *amministrazione di promozione*. A questa figura sono stati ricondotti gli antichi Segretariati (cfr. *Regimini Ecclesiae Universae*, art. 92-102).

Il prof. MAURO si occupa di fare un commento generale su questo tipo di dicasteri (*I Consigli: finalità, organizzazione e natura*, p. 431-442). Riferendosi alla loro natura giuridica, spiega che « quando nei testi normativi canonistici si parla di *consilia*, si intende far riferimento ad organi o ad istituti dotati di poteri consultivi, anche se connessi ad attività di studio e di promozione » (p. 439). Giacché si caratterizzano per la loro funzione di promozione, questi organismi non esercitano ordinariamente il potere giurisdizionale. Tuttavia, a volte, la legge dà loro delle competenze che si possono intendere solo come delle eccezioni a questo principio generale. La prima di esse si trova nel Consiglio per i Laici, che all'« erigere quelle associazioni laicali che hanno un carattere internazionale » esercita « una vera e propria attività giurisdizionale » (p. 440). Ciò dimostra un certo divario tipologico tra la denominazione usata dalla legge e la funzione che svolge nella realtà pratica. Il prof. BERLINGÒ si riferisce a questo problema nel suo studio sul dicastero (*Il Pontificio Consiglio per i Laici*, p. 443-453).

Sempre in tema di inadeguatezza tipologica, il prof. Mauro osserva che anche il Consiglio per l'Unione dei Cristiani esercita funzioni tipicamente esecutive e non solo di promozione e di consulenza, e ciò lo avvicina — a suo parere — al tipo delle Congregazioni. Lo stesso succede col Pontificio Consiglio della Interpretazione dei testi legislativi che, all'emanare interpretazioni autentiche della legge, partecipa della potestà legislativa. Di fatto, mons. HERRANZ — a cui è affidato il commento della riforma per quel che si riferisce a questo dicastero (p. 467-481) — fa notare come sia imprecisa la sua collocazione tra gli organismi di promozione o di animazione pastorale (cfr. p. 467), dato che i poteri conferitigli dalla legge lo rendono un organo destinato a realizzare funzioni di natura legislativa, esecutiva e giudiziaria (cfr. p. 472-480). L'autore si fa eco della complessa problematica che questo fatto suscita e segnala, a proposito del giudizio di congruenza della legislazione inferiore con quella superiore, la necessità di seguire « una

---

<sup>(18)</sup> Vedi G. COPPA, *Riflessioni sulla fisionomia dei Pontifici Consigli*, in *L'Osservatore romano*, 27 ottobre 1988, p. 6.

accurata procedura » che impedisca che il fatto di non seguire la via giudiziaria non rappresenti una minore garanzia (p. 479-480).

Il libro presenta anche un altro lavoro del P. BEYER sul Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti, con una breve introduzione storica ed un commento degli articoli della legge.

Si passa così al commento di mons. SALERNO sulla parte VI della *Pastor bonus* (artt. 171-179), in cui si studia il raggruppamento di alcuni Dicasteri sotto la denominazione di *Uffici* (p. 483-503). Si tratta di organismi a cui corrisponde principalmente una funzione di gestione economico-finanziaria delle risorse materiali: la Camera Apostolica (PB, art. 171) (cfr. p. 488-491), l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (PB, art. 172-175) e la Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede (PB, art. 176-179) (cfr. p. 498-503).

Tuttavia, nell'insieme degli articoli della legge si trovano altri organismi con la denominazione « Ufficio »: l'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice (art. 182) e l'Ufficio Centrale del Lavoro (art. 36 e Annesso II). A quest'ultimo è dedicato il penultimo articolo del libro, di MATTIOLI (p. 505-529). L'autore avverte che, anche se previsto nella legge, « l'Ufficio viene poi istituito realmente con la Lettera Apostolica dell'1 gennaio 1989, con il nome di *Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica* (ULSA) » (p. 505) <sup>(19)</sup>. Il lavoro di Mattioli presenta come Annesso questa Lettera Apostolica e lo Statuto dell'ULSA (p. 521-529). Merita una speciale menzione per quel che si riferisce alla collocazione tipologica di questo dicastero, l'art. 3, che attribuisce all'ULSA funzioni di interpretazione autentica (art. 3, a) e di decisione di controversie (art. 3, g).

Oltre ai dicasteri, esistono nella Curia degli organismi chiamati Commissioni, che appaiono disseminati lungo gli articoli della legge (cfr. PB, art. 21, 2°; 55; 83-84; 99-104; 184; 185, 2° ...). Il volume dedica loro un interessante lavoro del prof. DALLA TORRE (p. 207-224). Per la flessibilità che le caratterizza, le Commissioni possono unificare in continuità lo sforzo di vari dicasteri su un'argomento dato, oppure essere costituite *ad casum*. Per questo, è difficile collocarle sistematicamente nell'organizzazione centrale della Chiesa. Dalla Torre osserva che « il ricorso a questo strumento, più agile e flessibile, costituisce nel divenire della storia un elemento caratterizzante dell'ordinamento, contribuendo ad assicurare alla Curia romana quell'elasticità che (...) è esigita dalla perenne esigenza di coniugare principi dogmatici inderogabili ed esigenze storiche concrete » (p. 208) <sup>(20)</sup>. L'autore, in uno sforzo sistematico, classifica le Commissioni della PB raggrup-

<sup>(19)</sup> AAS 81 (1989), 145-155.

<sup>(20)</sup> Caso paradigmatico è, in questo senso, la Commissione *Ecclesia Dei* (AAS 82 [1990] 533-534).

pandole in Commissioni temporanee e permanenti, dipendenti e indipendenti, necessarie ed eventuali.

Il libro è completato da un ultimo articolo dell'avv. C. GULLO sul nuovo ordinamento dell'esercizio dell'avvocatura negli organismi curiali (p. 531 ss.) che sottolinea in particolare la regolamentazione amministrativa in materia.

Fin qui il commento al contenuto del libro. La normativa regolamentare che la *Pastor bonus* annuncia negli artt. 37-38 completerà il quadro legislativo e favorirà nuovi studi. Resta da vedere se detta regolamentazione potrà raccogliere e sviluppare alcuni dei suggerimenti che la dottrina sta già facendo emergere <sup>(21)</sup>.

Jesús Miñambres

---

(21) Oltre al libro che stiamo commentando, vedi p. es., AA.VV., *La Curia romana. Aspetti ecclesiologici, pastorali, istituzionali*, Citta del Vaticano 1989; J.I. ARIETA, *La reforma de la Curia Romana (Comentario a la Constitución Apostólica « Pastor bonus »)*, in *Ius canonicum*, 29 (1989), 185-204; ID., *Principios informadores de la Constitución Apostólica « Pastor bonus »*, in *Ius canonicum*, 30 (1990), 59-81; G.P. MONTINI, *La riforma della Curia romana*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, 2 (1989), 197-202; J.H. PROVOST, « *Pastor bonus* »: *reflections on the reorganization of the Roman Curia*, in *The Jurist*, 48 (1988), 499-535; la rivista « *Notitiae* » edita dalla *Congregatio pro Cultu divino* nel volume 25 (1989) 91-243 riporta una serie di lavori dedicati al commento degli articoli della *Pastor bonus* che si riferiscono alla Congregazione.

